



COMUNE DI RAVENNA

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

PARTITA IVA 00354730392

SERVIZIO COMMERCIO ARTIGIANATO E PUBBLICI ESERCIZI

Via Mura di Porta Serrata, 11 Tel. 0544 - 482036 Fax 0544 - 482031

ORDINANZA n° TL 2002/2007

DISCIPLINA INERENTE GLI ORARI DI APERTURA, CHIUSURA E FESTIVITA' PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA

IL SINDACO

- Visto il Decreto Legge n.7/2007 (cosiddetto Decreto Legge Bersani 2) convertito con modificazioni in legge n.40 del 2 aprile 2007, che all'art.10 detta misure "per garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché ad assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accessibilità all'acquisto dei prodotti e servizi sul territorio nazionale, in conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli artt.81, 82 e 86 del trattato istitutivo della Comunità Europea";
- Atteso come il secondo comma dell'art.10 del decreto su richiamato disponga tra l'altro che l'attività di estetista non può essere subordinata al rispetto dell'obbligo della chiusura infrasettimanale;
- Ritenuto opportuno, nello spirito di una piena applicazione anche a tale settore dei principi di liberalizzazione che hanno già informato altri settori dell'economia, e allo scopo di procedere ad una uniformità disciplinare fra le varie materie, prevedere l'abbattimento di vincoli anacronistici che condizionavano la esplicazione dell'attività, consentendo la facoltà di apertura indistinta per tutti i giorni feriali della settimana, con orario massimo giornaliero di 13 ore;
- Dato atto di come una disciplina di tale tipo possa permettere all'imprenditore una apertura più libera e totalmente funzionale alle esigenze proprie e della clientela;
- Tenuto conto della peculiarità delle condizioni connotanti le località turistiche, in quanto tali proiettate in una "dimensione di vita" che postula orari specifici e necessità diverse per quanto riguarda la popolazione turistica e non;
- Visto l'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003 n° 3 riguardante le disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, con il quale è stato inserito l'art.7/bis al T.U. n° 267/2000 che stabilisce: "salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00, a €500,00";
- Vista la Legge n.1 del 4 gennaio 1990;
- Vista la Legge 241/90;
- Visto il nuovo Regolamento Comunale in materia di sanzioni amministrative approvato dal C.C. con deliberazione n°35896/148 del 09.07.2002 ed esecutiva dal 11.08.2002;
- Visto l'art.5, comma 1, lettera f) della L.R. n° 32 del 04.08.1992;
- Visto il D.L. n.7 del 31.01.2007 convertito in Legge n.40 del 02.04.2007;
- Visti i pareri delle Associazioni di categoria;
- Visto l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

Tutti gli esercenti le attività di **estetista** nel territorio del Comune di Ravenna devono osservare i seguenti orari di apertura e chiusura e le seguenti festività:

1. E' obbligatoria la chiusura totale dell'esercizio nei giorni domenicali e festivi infrasettimanali. Il 23 luglio (festa del Patrono di Ravenna) è considerato festivo per la città di Ravenna. Nel caso in cui la vigilia e antvigilia di Natale e la vigilia e antvigilia di Capodanno ricadano di domenica è consentita l'apertura per l'intera giornata.

La chiusura infrasettimanale è facoltativa.

Nelle ultime due settimane del mese di dicembre di ogni anno, la chiusura infrasettimanale può non essere osservata anche dagli operatori che hanno scelto di fissare una giornata o mezza giornata di chiusura, senza obbligo di ulteriore comunicazione al Comune.

2. Ogni esercente può stabilire il proprio orario di attività su **cinque** oppure su **sei** giorni lavorativi, con il limite massimo di **13 ore** giornaliere, purché l'apertura sia fissata non prima delle ore **8,00** e la chiusura sia fissata non oltre le ore **22,00**.
3. I titolari degli esercizi di estetista ubicati nei **centri commerciali** del Comune di Ravenna, di cui al D.Lgs. 114/98, hanno facoltà di adeguare il proprio orario di attività a quelli dei centri commerciali stessi.
4. Per l'esatta osservanza dell'orario, dopo l'ora di chiusura non dovranno entrare nell'esercizio altri clienti, ma potranno essere serviti solo quelli che già si trovano nel locale. In questo caso l'attività potrà continuare per un periodo di tempo **non superiore alla mezz'ora** oltre l'orario stabilito.
5. Se l'attività non viene svolta in forma autonoma, ma presso esercizi di acconciatore o barbiere o presso esercizi di vendita di prodotti cosmetici, si osserverà l'orario di apertura e chiusura previsto per tali esercizi.
6. Nel periodo compreso fra il 15 giugno e il 31 agosto di ogni anno, gli esercizi ubicati **nel centro storico di Ravenna** possono effettuare ogni **venerdì**, nell'ambito delle iniziative predisposte per la valorizzazione del centro storico, **l'apertura serale fino alle ore 23,00** - senza obbligo di modificare il cartello indicante gli orari praticati e senza obbligo di comunicazione al Comune.
7. In occasione di sagre, feste, iniziative e animazioni varie **di rilevante importanza locale**, i titolari di esercizi di estetista esistenti nel territorio comunale, nel rispetto delle prescrizioni poste nella presente ordinanza, possono protrarre l'orario serale di apertura fino all'orario massimo consentito per gli esercizi commerciali ubicati nelle singole zone del territorio comunale, così come previsto nell'ordinanza n° TL 1632/2003 del 20.10.2003 "Disciplina degli orari dei negozi di vendita al dettaglio - autorizzazione alla compensazione del riposo domenicale con il riposo settimanale per turno" e successive modificazioni.
8. **Nelle località balneari, (Casalborsetti, Marina Romea, Porto Corsini, Marina di Ravenna, Punta Marina, Lido Adriano, Lido di Dante, Lido di Classe, Lido di Savio) durante il periodo 1° marzo – 30 ottobre di ogni anno**, in deroga a quanto indicato ai punti 1) e 2) del presente provvedimento, gli esercizi di estetista osserveranno i seguenti orari e le seguenti festività:

- **nei giorni feriali:** ogni esercizio potrà stabilire il proprio orario di lavoro per un limite massimo di 13 ore lavorative giornaliere, purchè l'apertura sia fissata non prima delle ore **8,00** e la chiusura non oltre le ore **22,00**;
- **domenica, e 15 agosto** dalle ore 08,00 alle ore 14,00;
- **2 giugno:** è facoltativa l'apertura degli esercizi con l'orario previsto per i giorni feriali.
- **Pasqua, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1 maggio:** sono considerati festivi, con chiusura totale.

Ogni esercente è tenuto a **comunicare** preventivamente al Comune- Servizio Commercio Artigianato e Pubblici Esercizi, Ufficio Artigianato, l'orario di apertura del laboratorio e l'eventuale giornata o mezza giornata di chiusura infrasettimanale e ogni successiva variazione dei medesimi.

Ogni esercente è tenuto a **rendere noto al pubblico** l'orario di effettiva apertura e chiusura e l'eventuale giornata o mezza giornata di chiusura infrasettimanale mediante l'esposizione di un cartello ben visibile dall'esterno del negozio.

Le infrazioni alle disposizioni della presente ordinanza, compresa la mancata comunicazione e la mancata esposizione del cartello degli orari praticati, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da un minimo di €80,00 ad un massimo di €500,00 nei modi e nelle forme di cui alla Legge n° 689/81.

Per le violazioni alla presente ordinanza, l'autorità competente ai sensi dell'art.18 della Legge 24.11.1981 n° 689 è il Sindaco di Ravenna. Il ricorso va presentato entro 30 gg. dalla contestazione o notifica della violazione.

Alla medesima Autorità pervengono i proventi derivanti dal pagamento in misura ridotta, ovvero dalla ordinanza - ingiunzione di pagamento.

Alla Polizia Municipale, alle altre Forze dell'Ordine ed a chiunque spetti è fatto obbligo di fare osservare e rispettare la presente ordinanza.

Con la presente ordinanza vengono abrogate tutte le precedenti ordinanze disciplinanti la materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Emilia Romagna, entro il termine di 60 gg. dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di gg. 120.

Ravenna, 16 novembre 2007

f.to L'ASSESSORE all'ARTIGIANATO
Dott. Matteo Casadio